

Legge 33 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Tabella 2

Capo I - Principi generali e sistema di coordinamento e programmazione interministeriale	
Ambito delle delega	Principi e criteri generali
a) Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS); b) ambiti territoriali (ATS); c) punti unici di accesso (PUA) d) progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) e) livelli essenziali di assistenza (LEA); f) caregiver familiari	Deleghe al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria. Sono indicati criteri e principi generali a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio delle deleghe, che sono poi completati con ulteriori criteri negli articoli dove si declinano le singole deleghe.
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) . È presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dai Ministri competenti. Un DPCM (entro il 3/6) determinerà le modalità di funzionamento e organizzative	IL CIPA promuove il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane e in particolare adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale: il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l'assistenza per la non autosufficienza nella popolazione anziana (che sostituisce il Piano nazionale per la non autosufficienza). IL CIPA monitora l'attuazione dei piani e approva una relazione annuale sulla loro attuazione e la trasmette alle Camere, al Presidente del Consiglio e Ministro Competente. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali. Il CIPA promuove, altresì, ferme restando le competenze di singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS e dei relativi obiettivi di servizio con i LEA rivolti alle persone anziane non autosufficienti;
Capo II - Delega al Governo in materia di politiche per l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti.	
Delega al governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità	
Ambito delle delega	Principi e criteri ulteriori
a) interventi per l' invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone	Si prevedono apposite campagne informative di promozione della salute e della cultura della prevenzione (anche con interventi di sanità preventiva a domicilio), nonché la promozione di programmi e percorsi per contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale delle persone anziane. La legge indica poi azioni di promozione dell'impegno degli anziani nell'ambito di attività di utilità sociale e volontariato, azioni per favorire la mobilità nei contesti urbani ed extraurbani e nuove forme di domiciliarità nonché coabitazioni solidali domiciliari per anziani (senior cohousing e/o cohousing intergenerazionale). Infine, si prevede la promozione di azioni di alfabetizzazione informatica, dell'attività sportiva e la promozione di relazioni con animali di affezione, nonché programmi e percorsi di turismo del benessere e turismo lento.
b) interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni	Si prevedono esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionale e programmi di cittadinanza attiva, nonché esperienze extrascolastiche di volontariato per gli studenti delle scuole secondarie superiori e delle università, sia in strutture residenziali e semiresidenziali che a domicilio, con il riconoscimento di crediti formativi.

c) interventi in materia di prevenzione della fragilità	Si offre alla persona anziana affetta da una o più patologie croniche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento, e a rischio di perdita dell'autonomia, la possibilità di accedere alla VMD attraverso il PUA su segnalazione dei MMG, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei Comuni e degli ATS. A seguito della VMD e di bisogni rilevati la persona anziana potrà essere orientata nella rete dei servizi.
Delega al governo in materia di assistenza sociale e sociosanitaria per le persone non autosufficienti	
Ambito delle delega	Principi e criteri ulteriori
Adozione definizione di popolazione anziana non autosufficiente	Definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto: dell'età, delle condizioni di fragilità, della disabilità pregressa, della ICF e degli ulteriori strumenti di valutazione in uso.
Definizione del Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA)	<p>Lo SNAA è la modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza agli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA è lo strumento di governance centrale del CIPA. Piani di programmazione nazionali da esso elaborati hanno ricadute a livello regionale (con gli Assessorati, Comuni, AST) e a livello locale (ATS e Distretti). Il CIPA è competente per il monitoraggio dei Piani di programmazione, nonché, a seguito dell'individuazione dei LEPS, il monitoraggio della loro erogazione comprensivo del sistema sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio o LEP, sempre in ottica d'integrazione con i LEA.</p> <p>Si prevede un omogeneo sviluppo degli ATS, garantendo che siano la sede operativa dei servizi sociali degli EL per la programmazione, la gestione, l'erogazione, il monitoraggio degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, in coordinamento con gli interventi sanitari e sociosanitari, attraverso la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto e ATS.</p> <p>Si introduce la valutazione multidimensionale unificata, semplificando e integrando le procedure di accertamento e valutazioni esistenti, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei definiti da linee guida a livello nazionale. Essa è finalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all' identificazione dei bisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare; - all'accertamento delle condizioni di accesso alle prestazioni di competenza statale (minorazioni civili) <p>La legge delega prevede poi i PUA nelle Case della Comunità (con UVM e elaborazione del PAI) nonché il Budget di cura e assistenza, previsioni già presenti in altre normative (DM77 e PNA 22-24)</p> <p>In materia di domiciliarità, ai fini di garantire un'offerta integrata di assistenza mirata all'unitarietà della risposta e alla razionalizzazione dell'offerta, si contempla l'integrazione dell'ADI con il SAD, con interventi di durata e intensità adeguata ai bisogni, sviluppando anche gli strumenti della telemedicina.</p> <p>La legge delega riconosce il diritto degli anziani non autosufficienti alle cure palliative e le migliori condizioni di vita alle persone con disabilità che entrano nell'età anziana, garantendo loro i servizi e le prestazioni già ricevute oppure quelle previste per gli anziani, con diritto di scegliere quelle più favorevoli.</p> <p>Ci sono poi indicazioni per un'opportuna dotazione di personale, la garanzia delle competenze necessarie e la qualità degli ambienti di vita nelle strutture residenziali e semiresidenziali, prevedendo l'aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento.</p>

Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti	
Promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti	La legge delega introduce in via sperimentale progressiva la " prestazione universale graduata " secondo il bisogno assistenziale della persona anziana non autosufficiente; a scelta del soggetto beneficiario essa è erogabile sotto forma di trasferimento monetario o di servizi alla persona , di valore non inferiore alle indennità e prestazione del FNA. Nel caso venga usufruita, assorbe l'indennità di accompagnamento e ulteriori prestazioni. Si prevede la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura degli assistenti familiare.
Definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane	La legge delega prevede la definizione di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività professionali nell'ambito della cura e dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, identificando i fabbisogni regionali. Viene menzionata la definizione di standard formativi per gli assistenti familiari mediante linee guida nazionali
Interventi per sostenere il progressivo ed equilibrato perseguimento di condizioni di vita individuali dei caregiver familiari	Si prevedono la ricognizione e la ridefinizione della normativa del settore, procedure per la certificazione delle competenze professionali acquisite dai caregiver nel processo di cura, e forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver nell'ambito della programmazione sanitaria, sociosanitari e sociale a livello nazionale, regionale e locale.